PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 11 (Capitolato Allegato C)

Decidendo il Governo di trasportare la stazione merci in Genova lungo il porto, dovra' egli somministrare uno spazio sufficiente ai bisogni del movimento commerciale e coordinarlo colle opere di sistemazione del porto.

Tale area sara' livellata all'altezza del piano inferiore della massicciata delle vie di congiungimento della nuova stazione colla linea principale.

La compagnia dovra' terminare questa stazione, cioe' provvederla di binarii, scali, tettoie ed attrezzi occorrenti per il pronto e facile andamento delle operazioni commerciali si' del porto che della citta' colla ferrovia, coordinando il piano della medesima e le relative opere in modo anche da assicurare la facile e pronta relazione delle provenienze delle linee del litorale ligure col servizio del porto e colle destinazioni in citta'.

L'ordinamento del servizio interno della stazione delle merci dipendera' dalla compagnia, la quale, per fissare le norme del servizio comune con quello delle linee del litorale ligure e per determinare le rispettive quote di spesa, si concertera' colla societa' interessata. Non riuscendo ad un amichevole accordo verranno le questioni decise da arbitri.

La compagnia non fara' opposizione all'eventuale stabilimento accanto la stazione di Piazza del Principe in Genova di una stazione per il servizio dei viaggiatori delle linee del litorale secondo il progetto che verra' approvato dal Governo. Ove si preferisca di far convenire nella stazione di P. P. i convogli del litorale, la compagnia non vi fara' ostacolo, con cio' che per il servizio di stazione che sara' a di lei cure disimpegnato, le siano corrisposte quelle indennita' che per mutuo accordo o per giudizio d'arbitri saranno stabilite.

Si nell'uno che nell'altro caso la compagnia sara' in diritto di riscuotere per il percorso sulle sue linee un pedaggio eguale a quello che il Governo percepisce attualmente dalla societa' della linea di Voltri.

Colle stesse norme stabilite per l'uso della stazione di Porta Pila sara' regolata la indennita' per l'uso della stazione di Sampierdarena.

La compagnia concorrera' alle spese dei lavori assunti dal Governo per il porto di Genova nella somma di tre milioni in numerario od in lavori preventivamente approvati dal

Governo.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it